

LU-VE S.P.A.

Sede legale in Varese (21100) - Via Vittorio Veneto n. 11

Numero REA: VA-191975

Codice Fiscale n. 01570130128



VOTO MAGGIORATO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

SOMMARIO

- 1. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.**
 - Articolo 127-*quinquies* - “Maggiorazione del voto” pag. 3

- 2. Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni (c.d. “Regolamento Emittenti”)**
 - Articolo 85-*bis* – “Modifiche del capitale sociale” pag. 4
 - Articolo 143-*quater* – “Contenuto dell’elenco” pag. 4

- 3. “Provvedimento unico sul post trading della Consob e della banca d’Italia del 13 agosto 2018”, recante la “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’ attivita’ di gestione accentrata” (il “Provvedimento unico post-trading”)**
 - Articolo 44 – “Maggiorazione del voto” pag. 6

- 4. “Istruzioni operative per i flussi informativi fra intermediari ed emittenti relativi alle azioni a voto maggiorato ai sensi dell’art. 23-bis del Provvedimento post-trading [oggi art. 44 del Provvedimento unico post trading]..... pag. 8**

- 5. Statuto Sociale LU-VE S.p.A. in vigore dal 1° gennaio 2019 [estratto]**
 - Articolo 6 – “Azioni” pag. 23
 - Articolo 6-*bis* – “Maggiorazione del diritto di voto” pag. 23

1. DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

«ART. 127-QUINQUIES - “MAGGIORAZIONE DEL VOTO”

1. *Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.*
2. *Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.*
3. *La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.*
4. *Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.*
5. *Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.*
6. *La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.*
7. *Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.*
8. *Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale».*

2. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (C.D. “REGOLAMENTO EMITTENTI”)

«ART. 85-BIS - “MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE”

1. *Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso: a) al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, e b) alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla stessa con propria comunicazione.*
2. *La comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata entro il giorno successivo: a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile; b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile; c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.*
3. *La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese: a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite; b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.*
4. *Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dello statuto modificato.*
- 4-bis. *Nel caso in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies, ovvero l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo ai sensi dell'articolo 127-sexies del Testo unico, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'emittente comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate al comma 1, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del Testo unico».*

«ART. 143-QUATER - “CONTENUTO DELL'ELENCO”

1. *Nelle società che consentono la maggiorazione del diritto di voto, l'elenco previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del Testo unico, contiene almeno le seguenti informazioni: a) i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione; b) il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi; c) la data di iscrizione.*
2. *In apposita sezione dell'elenco sono altresì indicati: a) i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto; b) il numero delle azioni con diritto di voto*

maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia; c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

- 3. Le società aggiornano l'elenco in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal Testo unico e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azionisti, entro il termine eventualmente previsto dallo statuto e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 85-bis, comma 4-bis.*
- 4. Le risultanze dell'elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.*
- 5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, le società rendono noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del Testo unico, e della data di iscrizione, entro il termine previsto dal comma 3».*

3. “PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST TRADING DELLA CONSOB E DELLA BANCA D’ITALIA DEL 13 AGOSTO 2018”, RECANTE LA “DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI, DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE ACCENTRATA” (IL “PROVVEDIMENTO UNICO POST-TRADING”)¹

«ART. 44 - “MAGGIORAZIONE DEL VOTO”²

1. *Il soggetto che intenda iscriversi nell’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF, avanza apposita richiesta all’ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall’articolo 41, comma 1.*
2. *La legittimazione all’iscrizione nell’elenco è attestata da una comunicazione all’emittente contenente le informazioni di cui all’articolo 41, comma 2, con clausola «fino a revoca».*
3. *Ove lo statuto preveda una successiva attestazione della legittimazione ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell’articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF, il soggetto iscritto nell’elenco chiede all’ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui al comma 2.*
4. *In caso di aumento di capitale, la legittimazione all’estensione della maggiorazione eventualmente applicabile ai sensi dell’articolo 127-quinquies del TUF è attestata da una comunicazione all’emittente ai sensi del comma 2.*
5. *L’emittente notifica all’intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’elenco secondo quanto previsto dalla disciplina attuativa dell’articolo 127-quinquies del TUF, l’avvenuta o la mancata iscrizione o, a seconda dei casi, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, per gli adempimenti conseguenti, esplicitando la motivazione dell’eventuale diniego.*
6. *L’intermediario comunica all’emittente l’eventuale trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione prevista nel comma 2, nonché la rinuncia all’iscrizione nell’elenco ove ad esso notificata, attraverso una comunicazione di revoca totale o parziale, che indichi altresì la causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso in cui abbia effettuato più di una comunicazione ai sensi del comma 2 e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalità delle azioni, al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie l’intermediario considera trasferite le azioni registrate sul conto secondo un criterio “ultimo entrato, primo uscito”. Nei casi in cui l’indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia mancante, l’emittente applica il criterio “ultimo entrato, primo uscito” nell’aggiornamento dell’elenco.*

¹ Il “Provvedimento unico sul post trading” ha sostituito – salvo quanto previsto dall’art. 59 del medesimo provvedimento – il provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 dettato in materia (c.d. “Provvedimento Post-Trading”) che, a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto della maggiorazione del voto, era stato modificato ed integrato con provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 24 febbraio 2015, pubblicato in nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrato in vigore il 21 marzo 2015. Si segnala al riguardo che le disposizioni in tema di maggiorazione del voto dettate del *Provvedimento Unico Post-Trading* non hanno subito modifiche rispetto a quelle contenute nel precedente *Provvedimento Post-Trading* se non con riguardo alla numerazione degli articoli e dei commi che le contengono.

² In precedenza art. 23-bis del *Provvedimento Post-Trading*.

7. *Il comma 6 non si applica nel caso di trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione di cui al comma 2 senza cambio di intestazione del conto, effettuato secondo modalità che garantiscono all'emittente di conoscere l'identità degli intermediari partecipanti coinvolti nel trasferimento.*
8. *Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto ove notificate all'intermediario, l'intermediario comunica all'emittente tali eventi per gli adempimenti conseguenti.*
9. *L'intermediario segnala all'emittente la costituzione di vincoli ai sensi dell'articolo 83-octies del TUF sulle azioni interessate dalla comunicazione prevista dal comma 2 e la loro modificazione o estinzione, indicando altresì il numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile.*
10. *L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 127-quinquies del TUF, la cancellazione dall'elenco o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.*
11. *L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo.*
12. *Per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel presente provvedimento, intermediari, emittenti e depositari centrali sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato».*

4. ISTRUZIONI OPERATIVE PER I FLUSSI INFORMATIVI FRA INTERMEDIARI ED EMITTENTI RELATIVI ALLE AZIONI A VOTO MAGGIORATO AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL PROVVEDIMENTO POST-TRADING

Si evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore in data 31 agosto 2018 del "*Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018*" recante la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*" (c.d. "*Provvedimento Unico Post Trading*")³, le disposizioni in tema di maggiorazione del voto dettate del *Provvedimento Post-Trading* del febbraio 2008 come modificato nel febbraio 2015 sono state rinumerate pur non avendo subito modifiche nei contenuti. In particolare, il disposto in tema di "*Maggiorazione del Voto*" di cui all'art. 23-*bis* del *Provvedimento Post-Trading* è oggi contenuto all'art. 44 del *Provvedimento Unico Post Trading*.

³ V. precedente nota 1.



«ABI – ASSONIME – ASSOSIM

Istruzioni operative per i flussi informativi tra intermediari ed emittenti relativi alle azioni a voto maggiorato ai sensi dell'art. 23-bis del Provvedimento Post-Trading

NOVEMBRE 2015

Le presenti Istruzioni operative integrano le Linee Guida diffuse nel marzo 2014 in merito alle Comunicazioni ex artt. 23 e 24 del Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 28.2.2008 e successive modificazioni, che restano comunque valide ed applicabili per gli adempimenti disciplinati dall'art. 23-bis del citato Provvedimento per quanto non diversamente di seguito stabilito.

Si segnala tuttavia che i modelli di comunicazione riportati in Allegato C delle presenti Istruzioni operative sostituiscono quelli di cui agli allegati B e B1 delle Linee guida del marzo 2014.

I nuovi modelli infatti (tanto la versione PDF quanto quella in formato EXCEL) consentono di gestire, oltre alle comunicazioni ex art 23-bis, anche le comunicazioni ex artt. 23 e 24 del Provvedimento *Post Trading* (come di seguito definito). Restano ovviamente valide le avvertenze per la compilazione previste per queste ultime comunicazioni, riportate in allegato alle predette Linee guida del 2014.

Definizioni

Provvedimento Post Trading: Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, modificato con atti Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2008 e, da ultimo, con atto del 24 febbraio 2015.

Elenco: L'elenco istituito dall'Emittente ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

ISIN M: Il Cod. ISIN attribuito dal sistema FEAT di Banca d'Italia alle azioni con voto maggiorato (ISIN CUM VOTOM).

Cod. 1: La Codifica Interna 1, attribuita da Monte Titoli, da assegnare alle azioni per le quali è stata presentata richiesta di iscrizione nell'Elenco che è in attesa di conferma da parte dell'Emittente.

Cod. 2: La Codifica Interna 2, attribuita da Monte Titoli, da assegnare alle azioni per le quali è stata confermata l'iscrizione nell'Elenco da parte dell'Emittente.

ISIN R: Il Cod. ISIN regolare delle azioni dell'Emittente (ISIN EX VOTOM)

Premessa

Il Provvedimento *Post Trading* sancisce il riconoscimento da parte delle Autorità della necessità che gli aspetti di natura più marcatamente tecnica della nuova disciplina sul voto maggiorato possano e debbano essere definiti dai soggetti coinvolti (intermediari, emittenti, società di gestione accentrata), analogamente a quanto già avvenuto per la gestione degli altri flussi relativi all'esercizio dei diritti sociali, attraverso la definizione congiunta di prassi operative (cfr. art. 23-*bis*, comma 12).

A tale scopo, il presente documento definisce istruzioni operative utilizzabili dagli Intermediari e dagli Emittenti allo scopo di uniformare i reciproci flussi informativi necessari per la comune gestione delle azioni con voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 23-*bis* del Provvedimento *Post-trading*.

Rispetto alla gestione degli altri diritti collegati alle azioni rispetto ai quali il flusso informativo si caratterizza normalmente per essere un obbligo degli intermediari verso gli emittenti, l'art. 23-*bis* pone a carico degli emittenti adempimenti informativi nei confronti degli intermediari, che non sono stati oggetto di esame e autodisciplina nelle precedenti Linee Guida interassociative.

Indipendentemente dagli aspetti connessi all'articolazione e al contenuto informativo dei flussi tra i diversi soggetti interessati (che saranno oggetto della successiva trattazione), è importante evidenziare in via preliminare che la PEC costituisce la modalità più adatta per lo scambio di tali flussi, alla stregua di quanto previsto dall'industria per la gestione dei diritti azionari diversi dalla partecipazione in assemblea⁴.

Disposizioni dell'Emittente e ruolo di Monte Titoli

Ciascun Emittente, a seguito dell'introduzione nel proprio statuto della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF, richiede a Monte Titoli l'attivazione delle "operazioni speciali" e dei codici necessari per la gestione accentrata delle azioni destinate ad essere iscritte nell'Elenco. Monte Titoli riceve tramite la piattaforma MT-X un incarico generale dedicato al voto maggiorato attraverso il quale l'Emittente, dopo aver richiesto e ottenuto da Monte Titoli l'assegnazione degli internal code (i.e. Cod. 1 e Cod. 2), sintetizza le specifiche disposizioni statutarie che disciplinano termini, condizioni e modalità per ottenere l'iscrizione nell'Elenco e per conseguire il diritto di voto maggiorato. Agli elementi da indicare nell'incarico per Monte Titoli, e che saranno da quest'ultima diffusi tramite disposizioni di servizio agli Intermediari, l'Emittente allega il modulo compilato di cui all'Allegato A delle presenti Istruzioni operative.

Monte Titoli diffonde ai propri Intermediari partecipanti tali disposizioni (che, se messe a disposizione tramite MT-X, includono l'Allegato A compilato dall'Emittente) nonché le informazioni utili all'individuazione delle azioni oggetto di iscrizione nell'Elenco dell'Emittente. Tali informazioni riguardano il Cod. 1, il Cod. 2 e l'ISIN M, necessari agli intermediari per tracciare le diverse fasi che caratterizzano la gestione della maggiorazione del voto (richiesta di

⁴ Cfr. Linee guida ABI-ASSONIME-ASSOSIM per l'invio delle comunicazioni ex artt. 23 e 24, per l'emissione delle certificazioni ex art. 25 e per l'invio delle segnalazioni ex artt. 26, 26-bis e 27 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" (Marzo 2014).

iscrizione nell'Elenco, avvenuta iscrizione e maggiorazione conseguita) nonché le tempistiche connesse ai flussi di ritorno verso gli intermediari e alla gestione dell'Elenco.

Monte Titoli mantiene un archivio elettronico contenente le disposizioni di servizio emanate e le comunicazioni prodotte dall'Emittente inerenti il voto maggiorato. L'archivio è consultabile tramite sezione documentale riservata al voto maggiorato di MT-X ed è strutturato in cartelle dedicate per singolo emittente che abbia deliberato l'introduzione nel proprio statuto della maggiorazione di voto.

Sulla base di quanto previsto nelle "Istruzioni al Servizio di Gestione Accentrata", Monte Titoli informa esclusivamente gli Emittenti (o i soggetti che agiscono in nome e per conto dell'Emittente) circa le movimentazioni tra i diversi codici disposte dagli Intermediari partecipanti fornendo, a richiesta degli Emittenti e salvo espresso divieto degli intermediari interessati, il dettaglio dei saldi per conto.

Richiesta di iscrizione nell'Elenco

Il soggetto che intende iscriversi nell'Elenco previsto dall'art. 127-*quinquies* del TUF istituito da un Emittente deve far pervenire allo stesso tramite l'Ultimo intermediario, un'apposita richiesta formulata secondo lo schema standard riprodotto, in lingua italiana o inglese a seconda dei casi, nell'Allegato B.

Tale modulo di richiesta, che può essere utilizzato dall'Ultimo intermediario anche per raccogliere la richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 21 Provvedimento *Post Trading*, deve essere sottoscritto dal titolare del diritto di voto inerente le azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario.

L'Ultimo intermediario che raccoglie la richiesta di iscrizione dal proprio cliente trasmette per via telematica senza indugio all'Intermediario partecipante la richiesta stessa ai fini dei successivi adempimenti di rispettiva competenza. Nel caso le azioni siano depositate su un conto presso un intermediario aderente alla piattaforma SWIFT, la richiesta di iscrizione può essere veicolata tramite un messaggio SWIFT (MT 599) che riproduce il contenuto dello schema standard dell'Allegato B.

L'Intermediario partecipante trasmette la richiesta di iscrizione all'Emittente per via telematica (allegandola alla comunicazione legittimante prevista dall'art. 23-*bis*, comma 2, del Provvedimento *Post-Trading* di cui al successivo paragrafo), con le modalità definite dalle citate Linee guida interassociative del marzo 2014 per l'inoltro delle comunicazioni ex artt. 23 e 24 del Provvedimento *Post Trading*.

Qualora l'Emittente, sulla base delle prescrizioni contenute nel proprio Statuto e in eventuale regolamento attuativo, abbia necessità di ricevere informazioni o impegni aggiuntivi rispetto a quelli riportati nello schema standard di cui all'Allegato B, lo stesso potrà richiederli successivamente al soggetto che ha presentato la richiesta di iscrizione. Resta inteso che, come meglio specificato al paragrafo successivo, in mancanza di tali informazioni, l'Emittente avrà facoltà di non mantenere l'iscrizione nell'Elenco.

Comunicazioni ex art. 23-*bis*

Iscrizione

L'Intermediario partecipante, ricevuta dall'Ultimo intermediario la richiesta di iscrizione, attribuisce il Cod. 1 alle azioni oggetto di iscrizione e trasmette all'indirizzo PEC dell'Emittente la comunicazione prevista dall'art. 23-*bis*, comma 2, del *Provvedimento Post-trading*, con le modalità e secondo lo schema standardizzato già definito dalle Linee guida del marzo 2014, che viene ora riproposto, con gli adattamenti conseguenti alle ulteriori particolari informazioni

del caso, nell'Allegato C. Tale comunicazione dovrà recare in allegato la relativa richiesta di iscrizione, (PDF dell'Allegato B o PDF dello SWIFT che riproduce i contenuti dell'Allegato B).

L'Emittente, ricevuta la comunicazione ex art 23-*bis*, effettua l'iscrizione nell'Elenco nel termine statutario previsto e restituisce contestualmente all'Intermediario partecipante (o, eventualmente, ad altro intermediario delegato), copia della comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco, rispondendo all'indirizzo PEC dell'intermediario dal quale ha ricevuto la comunicazione stessa.

L'Intermediario partecipante procede a mutare, con riferimento alla stessa data di iscrizione, il Cod. 1 in Cod. 2 e segnala al soggetto iscritto, tramite l'Ultimo intermediario, la data di iscrizione.

Nell'eventualità di una mancata iscrizione nell'Elenco, l'Emittente provvede - utilizzando l'indirizzo PEC dell'intermediario da cui ha ricevuto la comunicazione - a restituire all'Intermediario partecipante copia della comunicazione nella quale avrà riportato la motivazione del rifiuto di iscrizione. Lo stesso Intermediario procederà a mutare il Cod.1 in codice ISIN R e a comunicare al richiedente la mancata iscrizione unitamente alla relativa motivazione.

Qualora l'Emittente ritenga che le informazioni contenute nella richiesta di iscrizione non siano sufficienti a legittimare il soggetto richiedente (*cf.* paragrafo precedente), procede comunque ad effettuare l'iscrizione e a darne conferma all'Intermediario partecipante. Tale iscrizione, valida ai fini della decorrenza del termine per la maturazione del voto maggiorato, sarà condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni/impegni/documenti che l'Emittente provvede contestualmente a richiedere al soggetto interessato, anche per il tramite dell'intermediario. In mancanza di questa necessaria integrazione, l'Emittente procede a cancellare dall'elenco il soggetto iscritto in via condizionata comunicando ciò, con le modalità di cui sopra, all'Intermediario partecipante.

Conseguimento del voto maggiorato

In base alla scelta operata dall'Emittente, il voto maggiorato può essere attribuito dall'Emittente con le seguenti alternative modalità:

1. di **iniziativa dell'Emittente**, alla scadenza del termine statutario di ininterrotta iscrizione nell'Elenco necessario per ottenere la maggiorazione;
2. su **espressa seconda richiesta** da parte del soggetto iscritto nell'Elenco presentata all'Ultimo Intermediario, laddove prevista dallo statuto dell'Emittente.

Nella prima modalità, l'Emittente segnala all'indirizzo PEC del competente Intermediario partecipante l'avvenuta attribuzione della maggiorazione, restituendo copia della originaria comunicazione di iscrizione riportante la data di conseguimento del voto maggiorato.

L'Intermediario partecipante procede al mutamento del Cod. 2 in ISIN M e segnala al soggetto iscritto nell'Elenco, tramite l'Ultimo intermediario, l'avvenuto conseguimento del voto maggiorato.

Nella seconda modalità, compete esclusivamente al soggetto iscritto nell'Elenco richiedere all'Ultimo intermediario l'attivazione della procedura di attribuzione del voto maggiorato per tutte o parte delle azioni iscritte, non assumendo pertanto quest'ultimo alcun obbligo in ordine al monitoraggio (e comunicazione all'azionista) del completamento del periodo necessario per la suddetta attribuzione. L'Intermediario partecipante procede quindi, su specifica richiesta

dell'Ultimo intermediario, ad effettuare la comunicazione ex art. 23-*bis*, comma 3, con le modalità e lo schema standardizzato di cui all'Allegato C.

L'Emittente, ricevuta la suddetta "seconda" comunicazione, verifica la legittimazione al conseguimento della maggiorazione e, in caso affermativo, conferma all'Intermediario partecipante l'avvenuta attribuzione della maggiorazione restituendo all'indirizzo PEC dell'intermediario copia della comunicazione integrata con la data di conseguimento del voto maggiorato.

L'Intermediario partecipante procede al mutamento del Cod. 2 in ISIN M e segnala al soggetto iscritto nell'Elenco, tramite l'Ultimo intermediario, l'avvenuto conseguimento del voto maggiorato.

In caso di esito negativo l'Emittente comunica il mancato conseguimento della maggiorazione restituendo all'Intermediario partecipante copia della comunicazione originaria che riporterà altresì la relativa motivazione.

In ogni caso, in assenza della espressa seconda richiesta o fino a conferma di avvenuta attribuzione del voto maggiorato, le azioni resteranno contabilizzate con il Cod 2.

Perdita o rinuncia della titolarità al voto maggiorato

Nel caso di vendita totale o parziale o di trasferimento a diverso intestatario delle azioni con Cod. 1 o Cod. 2 o ISIN M oppure di rinuncia espressa dal soggetto - in attesa di iscrizione o già iscritto nell'Elenco - a mantenere tale richiesta o l'iscrizione per tutte o per parte delle azioni, l'Ultimo intermediario, non appena raccolto l'ordine di vendita o la richiesta di rinuncia del voto maggiorato già maturato o in fase di maturazione (cancellazione dall'Elenco), deve richiedere all'Intermediario partecipante di tramutare in ISIN R le azioni oggetto della vendita/rinuncia e di effettuare senza indugio la comunicazione di revoca all'Emittente ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 6, specificando, ove possibile, i riferimenti della comunicazione di iscrizione.

Qualora manchi l'indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie, l'Emittente, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso art. 23-*bis*, comma 6.

Si precisa che l'ordine di vendita delle azioni con Cod. 1, Cod. 2 o ISIN M non deve essere condizionato dall'invio della citata comunicazione di revoca all'Emittente (che può essere anche successiva alla vendita), fatta salva l'istruzione di tramutamento al codice ordinario, propedeutica al regolamento, inviata dall'Intermediario partecipante a Monte Titoli.

Cambio di controllo o altro evento noto all'Emittente

Nei casi in cui l'Emittente venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del soggetto iscritto della legittimazione a mantenere l'iscrizione di tutte o di parte delle azioni, l'Emittente segnala, senza indugio, all'indirizzo PEC del competente Intermediario partecipante l'avvenuta cancellazione, restituendo copia della comunicazione ex art. 23-*bis* integrata con la data di cancellazione e la relativa motivazione.

L'Intermediario partecipante procede a mutare in ISIN R il codice delle azioni oggetto della cancellazione e a comunicare, per il tramite dell'Ultimo intermediario, al soggetto già iscritto nell'elenco l'avvenuta cancellazione e la relativa motivazione.

Trasferimento ad altro intermediario⁵

⁵ Il processo descritto in questo paragrafo si applica in via transitoria, in attesa del risultato di analisi operative e di fattibilità che Monte Titoli si è impegnata a condurre, a seguito della partenza e della stabilizzazione di T2S, su un

Il trasferimento delle azioni con Cod. 1, Cod. 2 o ISIN M ad altro intermediario su un conto parimenti intestato al soggetto in attesa di iscrizione o iscritto deve essere comunicato all'Emittente, per le annotazioni del caso nell'Elenco, dall'Intermediario che riceve le azioni mediante una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 7, secondo lo schema riprodotto in Allegato C e che riporta i riferimenti dell'intermediario che li trasferisce.

Aumenti di capitale

In occasione dell'incarico per un aumento di capitale gratuito o a pagamento, l'Emittente deve richiedere a Monte Titoli, in base alle proprie previsioni statutarie, l'assegnazione di ulteriori specifici codici interni riferiti ai diritti di assegnazione o di opzione tali da distinguere i diritti staccati da azioni iscritte nell'Elenco con Cod. 1, Cod. 2 o con ISIN M, che sono disponibili per il regolamento solo a seguito di tramutamento nell'ISIN attribuito ai diritti staccati dalle azioni con ISIN R.

Le azioni sottoscritte o assegnate a fronte dei suddetti diritti acquisiranno il Codice identificativo delle azioni dalle quali provengono e l'Emittente provvederà a iscrivere nell'Elenco i soggetti sottoscrittori e le relative azioni con anzianità di iscrizione pari a quella delle azioni di provenienza dei diritti. In presenza di più date di iscrizione l'Emittente procederà, compatibilmente al trattamento dei diritti frazionari, al riparto delle nuove azioni emesse in proporzione alle diverse quantità iscritte.

Le comunicazioni ex art. 23-*bis*, comma 4, per l'iscrizione delle nuove azioni sottoscritte o assegnate con Cod. 1, Cod. 2 o ISIN M sono effettuate per il tramite del flusso informativo standardizzato (FIS) contenente le generalità dei sottoscrittori conformemente alle tempistiche previste per l'invio dei FIS.

Altre operazioni aventi per oggetto le azioni iscritte nell'Elenco

Tutte le operazioni, notificate all'Ultimo intermediario, che:

- incidono sullo stato delle azioni iscritte nell'Elenco (vincoli di pegno, usufrutto, sequestro, ecc.) senza che muti la titolarità del diritto di voto;
- mutano l'identità del soggetto titolare del diritto di voto (ad esempio successione ereditaria, fusione o scissione del soggetto iscritto);

devono essere oggetto di comunicazione all'Emittente che deve valutare se le proprie previsioni statutarie consentono la prosecuzione della fase di maturazione o il mantenimento del diritto al voto maggiorato, se già conseguito, o impongono la cancellazione dall'Elenco. Tale comunicazione, che assorbe, in caso di vincoli, la segnalazione prevista dall'art. 23-*bis*, comma 9, deve essere effettuata dall'Intermediario partecipante mediante lo schema standard riprodotto in Allegato C, utilizzando le specifiche causali.

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere la documentazione necessaria per gli adempimenti di sua competenza in quanto, esaminata tale comunicazione, potrà alternativamente:

- confermare la precedente iscrizione,
- sostituire il soggetto iscritto mantenendo l'anzianità di iscrizione del precedente,
- cancellare in tutto o in parte le azioni iscritte.

La successiva comunicazione dell'Emittente all'Intermediario partecipante per il conseguente tramutamento del codice identificativo relativo alle azioni oggetto dell'operazione è effettuata restituendo all'Intermediario partecipante copia della sua comunicazione opportunamente integrata.

Nel caso di operazioni che determinano la sostituzione di azioni iscritte nell'Elenco (fusioni) o l'emissione di nuove azioni da iscrivere (scissioni), l'Emittente provvederà, nell'incarico a Monte Titoli relativo alla *corporate action*, a definire condizioni e modalità per l'attribuzione dei codici identificativi (ove previsti) e le comunicazioni da parte degli Intermediari partecipanti.

Tale disposizione di servizio di Monte Titoli sarà archiviata anche tramite applicativo MT-X nell'archivio dedicato alle comunicazioni inerenti il voto maggiorato consultabile via web tramite sotto cartelle dedicate per singolo emittente che abbia deliberato l'introduzione nel proprio statuto della maggiorazione di voto.

ABI, ASSONIME e ASSOSIM si riservano infine la facoltà di riesaminare congiuntamente il contenuto delle presenti Istruzioni operative alla luce delle esperienze di applicazione delle stesse da parte degli Emittenti e degli Intermediari, in particolare per l'attivazione di Comunicazioni *ex art. 23-bis* formattate per la gestione STP delle relative informazioni.

Allegati

Allegato A: Elementi informativi da riportare in allegato all'incarico a Monte Titoli

Allegato B: Schema standard di richiesta di iscrizione nell'Elenco

Allegato C: Modello di comunicazione *ex artt. 23, 23-bis e 24* del Provvedimento *Post Trading*

Elementi informativi da indicare nell'incarico dell'Emittente a Monte Titoli per l'introduzione delle azioni a voto maggiorato

(completare e barrare le caselle interessate)

Denominazione azioni	.		
ISIN e codici delle azioni	R:	1:	2: M:
Indirizzo PEC per le comunicazioni			
Misura del voto maggiorato riconosciuto (al massimo 2)			
Periodo di maturazione in numero di mesi (minimi 24)			
Termini di presentazione e di efficacia delle richieste di iscrizione nell'elenco ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF (l'Elenco)	Frequenza di iscrizione	Termine di presentazione	Efficacia di iscrizione
	<input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Bimestrale <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Continua
Diritto reale legittimante ai fini dell'iscrizione	<input type="checkbox"/> proprietà	<input type="checkbox"/> nuda proprietà	<input type="checkbox"/> usufrutto
Conseguimento della maggiorazione	<input type="checkbox"/> automatico	<input type="checkbox"/> a richiesta	
Efficacia del voto maggiorato nelle deliberazioni assembleari	<input type="checkbox"/> tutte le delibere	<input type="checkbox"/> alcune delibere	
Iscrizione azioni assegnate per aumento di capitale gratuito	<input type="checkbox"/> consentita	<input type="checkbox"/> non consentita	
Iscrizione azioni sottoscritte per aumento di cap. a pagamento	<input type="checkbox"/> consentita	<input type="checkbox"/> non consentita	
Il cambio di controllo del soggetto iscritto causa la cancellazione dall'Elenco se la partecipazione è superiore alla soglia indicata a fianco		
Trasferimenti e altre operazioni che causano o meno la perdita dei requisiti per mantenere l'iscrizione nell'Elenco:	Non causa la perdita	Causa la perdita	
- Successione ereditaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Altri trasferimenti diretti o indiretti a eredi legittimi (trust, fondo patrimoniale o patto di famiglia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Fusione o scissione del soggetto iscritto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Trasferimento all'interno del gruppo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Iscrizione di pegno con voto al debitore pignoratizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Iscrizione di usufrutto con voto al nudo proprietario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ulteriori disposizioni statutarie rilevanti:

.....

Allegato B

Richiesta di iscrizione nell'elenco per l'attribuzione del voto maggiorato (l'Elenco)

Da inviare a: XXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. (la Società)

Tramite l'Intermediario partecipante via posta elettronica certificata a: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Dati identificativi per l'iscrizione nell'Elenco del titolare del diritto di voto (il Richiedente):

cognome o denominazione _____
 nome _____
 codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 comune di nascita _____ provincia di nascita _____
 data di nascita (ggmmssaa)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 nazionalità _____
 residenza o sede legale (via) _____
 città _____ Stato _____
 Indirizzo e-mail _____ N. telefono _____

Dati identificativi del soggetto controllante il Richiedente:

(se il Richiedente è una persona giuridica o ente privo di personalità giuridica soggetto a controllo diretto o indiretto)

cognome e nome o denominazione _____
 residenza o sede legale _____

Diritto reale legittimante la titolarità del diritto di voto: (barrare la casella interessata)

<input type="checkbox"/> proprietà	<input type="checkbox"/> nuda proprietà	<input type="checkbox"/> usufrutto
------------------------------------	---	------------------------------------

Azioni per le quali si richiede l'iscrizione nell'Elenco:

n.ro azioni _____ n.ro conto del Richiedente _____
 Intermediario depositario _____

Attestazioni del Richiedente

Il Richiedente, (i) **dichiara di aver preso nota** delle specifiche condizioni e dei termini che l'Emittente ha stabilito nello Statuto e/o nel regolamento attuativo al fine dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato, (ii) **dichiara** di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto per le azioni di cui richiede l'iscrizione nell'Elenco e (iii) **si obbliga** ad assolvere ad ogni onere di comunicazione o impegno aggiuntivo previsto dallo Statuto e/o dal regolamento attuativo ai fini dell'iscrizione delle azioni nell'Elenco nonché dell'accertamento dei presupposti dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato.

Data

Il Richiedente _____

(se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità e la qualità del firmatario)

Cognome e nome _____
 comune di nascita _____ data di nascita (ggmmssaa) _____
 nella qualità di (specificare) _____

Comunicazione ex artt. 23, 23-bis e 24 del Provvedimento Post Trading - PDF

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT)

CAB

denominazione

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI (conto MT)

CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. Causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)

nazionalità

indirizzo

città

Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 23, 23-bis e 24 del Provvedimento Post Trading - EXCEL

1. Intermediario Partecipante
 - 1.1. Conto MT
 - 1.2. CAB
 - 1.3. denominazione
2. Ultimo Intermediario (se diverso dal Partecipante) o intermediario cedente
 - 2.1. ABI
 - 2.2. CAB
 - 2.3. denominazione
3. data della richiesta
4. data di invio della comunicazione
5. n.ro progressivo annuo della comunicazione
6. eventuale n.ro progressivo della comunicazione precedente
7. causale
8. eventuale nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
 - 9.1. cognome o denominazione
 - 9.2. nome (se persona fisica)
 - 9.3. codice fiscale (se attribuito)
 - 9.4. comune di nascita (se persona fisica)
 - 9.5. provincia di nascita (se persona fisica)
 - 9.6. data di nascita (se persona fisica)
 - 9.7. nazionalità (se persona fisica)
 - 9.8. indirizzo di residenza o della sede legale
 - 9.9. città di residenza o della sede legale
 - 9.10. stato di residenza o della sede legale
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
 - 10.1. ISIN
 - 10.2. denominazione
11. quantità degli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
12. eventuali vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
 - 12.1. natura del vincolo
 - 12.2. beneficiario del vincolo
13. data di riferimento della comunicazione
14. termine di efficacia della comunicazione
15. diritto esercitabile a fronte della comunicazione
16. note.
17. Sezione riservata all'Emittente per le comunicazioni ex art. 23-bis
 - 17.1. data della rilevazione nell'Elenco
 - 17.2. causale della rilevazione nell'Elenco
 - 17.3. motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Avvertenze per la compilazione delle Comunicazioni ex art. 23-bis

I formati sono simili a quelli definiti per le comunicazioni ex art. 23 (Allegati B e B1 delle Linee guida marzo 2014) integrati con gli adattamenti e le avvertenze necessari per consentire la gestione delle diverse comunicazioni disciplinate dall'art. 23-bis del Provvedimento *Post Trading*.

Gli schemi riportati nell'Allegato C, sia nel formato PDF che nel formato Excel, unitamente alle seguenti Avvertenze, sono in grado di risolvere le diverse esigenze per le comunicazioni ex art. 23, 23-bis e 24 del Provvedimento *Post trading* e quindi sostituiscono di fatto gli schemi degli Allegati B e B1 alle Linee guida del marzo 2014.

Punto 6. - N.ro progressivo della precedente comunicazione (di iscrizione o di maggiorazione) a fronte della quale viene effettuata una comunicazione di conferma, di revoca o di rettifica. Il campo va valorizzato laddove disponibile.

Punto 7. - La causale della comunicazione deve essere individuata attraverso l'indicazione di uno dei seguenti codici:

ISC	Richiesta di iscrizione
MAG	Seconda comunicazione per richiedere l'attribuzione della maggiorazione
VIN	Iscrizione o cancellazione di vincolo reale per azioni senza trasferimento del diritto di voto
AUC	Azioni assegnate o sottoscritte per aumento di capitale (nel caso non sia possibile produrre il relativo FIS)
SUC	Successione universale (ereditaria, fusione/scissione o qualsiasi altro trasferimento che consente di mantenere l'iscrizione nell'Elenco)
TRA	Trasferimento tra intermediari su conto identicamente intestato
AZZ	Azzeramento della quantità per cessione o revoca totale
RID	Riduzione della quantità per cessione o revoca parziale
ANN	Annullamento di precedente comunicazione

Le comunicazioni con causale SUC (successione ereditaria, fusione/scissione o qualsiasi altro trasferimento che consente di mantenere l'iscrizione nell'Elenco) devono riportare nel campo 9 (titolare degli strumenti finanziari) i soggetti da iscrivere in sostituzione del precedente titolare deceduto, incorporato o scisso che deve essere menzionato nel campo 16 (Note) e nel campo 6 va riportato il n.ro della comunicazione di iscrizione di tale soggetto. Se per effetto della successione si determina la sola cancellazione del soggetto iscritto si dovrà procedere ad una comunicazione con causale AZZ o, se del caso, RID.

Punto 10 - Deve essere indicato L'ISIN o il Cod. interno corrente rispetto l'operazione oggetto di comunicazione.

Punto 12 - Nel caso di vincolo reale, il beneficiario non deve essere titolare del diritto di voto poiché tale condizione determina la non iscrivibilità dell'azionista o la sua cancellazione.

Punto 14 - Il termine di efficacia, per le comunicazioni ex 23-bis di iscrizione (ISC), è sempre "fino a revoca". Per le altre causali ex 23-bis il termine di efficacia coincide con la data di riferimento.

Punto 15 - Per individuare il diritto esercitabile ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, la tabella dei codici diritto viene integrata per tutte le comunicazioni ex art. 23-*bis*, e per qualsiasi causale, con il seguente codice: **23B»**.

5. STATUTO SOCIALE LU-VE S.P.A. IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019 [ESTRATTO]

“ARTICOLO 6 – AZIONI

- 1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.*
- 2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6-bis del presente Statuto nonché la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.*
- 3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.*

ARTICOLO 6 BIS – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

- 1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2 del presente Statuto, ciascuna Azione dà diritto di voto doppio (e quindi a due voti per ogni Azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - (i) il diritto di voto sia mantenuto in capo allo stesso soggetto in forza di un diritto reale legittimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco");*
 - (ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata in un'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario su richiesta del titolare.**
- 2. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dall'ultimo giorno del mese di calendario in cui si è compiuto il decorso del Periodo, purché la comunicazione dell'intermediario sia pervenuta alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la fine del mese stesso, salvo quanto previsto al comma seguente; resta inteso che, qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenga alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dall'ultimo giorno del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.*
- 3. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo e sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente comma 2(ii). L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.*

4. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.
5. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco e – a seguito del decorso del Periodo – il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante (a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).
6. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.
7. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;
 - b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").
8. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
- a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
 - b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto;
 - c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto.

9. *La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:*

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;*
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;*
- c) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario;*
- d) ove la partecipazione sia intestata a un trust, in caso di cambiamento del trustee;*
- e) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.*

10. *La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:*

- a) alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;*
- b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;*
- c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.*

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

11. *La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.*

12. *Ai fini del presente Statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF.*

13. *Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le Azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea”.*